

ALBO

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "S. GIUSEPPE"
RONCEGNO TERME**
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 56/2017

OGGETTO: Dipendente sig.ra *** – Concessione mesi 1 di aspettativa personale e familiare non retribuita con decorrenza 01/08/2017 in applicazione dell'art. 21 del c.c.p.l. d.d. 22.09.2008
--

Il giorno ventidue del mese di MAGGIO 2017, alle ore 10.00 presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Giuseppe "di Roncegno Terme (TN), sita in Via Fonti nr. 1, il Direttore ha emanato la presente determinazione.

Relazione di Pubblicazione

IN PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è

STATO PUBBLICATO

all'Albo dell'Ente per dieci giorni consecutivi dal 22/05/2017 al 01/06/2017 ai sensi art. 20 comma 1 L.R. 21.9.2005 nr. 5 senza opposizioni e registrato al nr. 087/2017 del Repertorio degli atti pubblicati all'Albo.

IL DIRETTORE

F.to Andrea Corradini

Determinazione del Direttore

N° 56/2017	di data 22/05/2017
Oggetto:	Dipendente sig.ra *** – Concessione mesi 1 di aspettativa personale e familiare non retribuita con decorrenza 01/08/2017 in applicazione dell'art. 21 del c.c.p.l. d.d. 22.09.2008

Il Direttore

- Considerato che lo Statuto dell'Azienda, approvato con deliberazione n. 305 di data 23.10.2007 dalla Regione Trentino Alto Adige, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda mediante l'emanazione di autonome determinazioni;
- Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona."
- Visto il Regolamento del Personale dell'A.P.S.P. approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 55 dd. 24.04.2008, dichiarato immediatamente esecutivo;
- Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda;
- Vista la richiesta d.d. 17/05/2017 presentata dalla dipendente sig.ra *** Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato e a tempo pieno, di concessione di n. 1 mese di aspettativa non retribuita a norma dell'art. 21 del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 22/09/2008;
- Rilevato come tale richiesta abbia decorrenza dalla data del 01/08/2017;
- Dato atto dello stato di necessità collegato alla richiesta di fruizione dell'aspettativa sopra citata;
- Rilevata la necessità di procedere all'accoglimento della richiesta medesima in applicazione dell'art. 46 comma 2 del C.C.P.L. 20/10/2003 sostituito dall'art. 21 dell'accordo d.d. 22.09.2008;
- Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m.;

DETERMINA

- 1) Di accogliere la richiesta d.d. 17/05/2017 presentata dalla dipendente sig.ra *** – O.S.S. a tempo indeterminato e a tempo pieno inerente la concessione di 1 mese di aspettativa non retribuita con decorrenza 01/08/2017 a norma dell'art. 46 del vigente C.C.P.L. 20/10/2003 sostituito dall'art 21 del c.c.p.l. 22.09.2008.
- 2) Di dare atto come tale aspettativa non retribuita abbia a cessare a partire dal giorno 01/09/2017.
- 3) Di dare ulteriormente atto come l'aspettativa richiesta riduca proporzionalmente la ferie e non sia computata ai fini della progressione economica e giuridica e del trattamento di quiescenza e previdenza a norma del comma 6 del citato art. 46 C.C.P.L. 20.10.2003.
- 4) Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. e all'albo informatico dell'A.P.S.P. (www.apsp-roncegno.it) la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06.2003 n. 196.
- 5) Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte da parte della Giunta Provinciale in quanto con l'entrata in vigore dell'art. 13 della L.P. 24.07.2012, n. 15 è venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle A.P.S.P. di cui all'articolo 19.
- 6) Di dare altresì atto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: ricorso giurisdizionale avanti il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165